

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXXVII
n. 8

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

(Anno 2004)

(Articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194)

Presentata dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 2005
—————

INDICE

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO	Pag.	5
2) GIURISDIZIONE PENALE		
2.1 Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta	»	7
2.2 Procedimenti penali iscritti presso le Procure		
<i>Procedimenti di cui all'art. 19 della legge n. 194 del 1978 (aborto clandestino)</i>	»	8
2.3 Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure		
a) <i>Persone coinvolte</i>	»	8
b) <i>Persone coinvolte di cui all'art. 19 della legge n. 194 del 1978 (aborto clandestino)</i>	»	9
c) <i>Numero medio di persone per procedimento e propensione all'associazione</i>	»	10
d) <i>Qualificazione giuridica del fatto</i>	»	11
e) <i>Nazione di nascita delle persone</i>	»	11
2.4 Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte		
a) <i>Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte</i>	»	13
b) <i>Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati</i>	»	13
2.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari	»	14
3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA		
3.1 Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta	»	16
3.2 Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza	»	16
3.3 Richieste relative a donne interdette (art. 13 della legge n. 194 del 1978)	»	17
3.4 Richieste da parte di donne minorenni (art. 12 della legge n. 194 del 1978)		
a) <i>Richieste delle minorenni</i>	»	18
b) <i>Età delle minorenni</i>	»	19
c) <i>Motivi adottati dalle minorenni</i>	»	20
d) <i>Persona eventualmente consultata dalla minorenne e motivi di non consultazione</i>	»	21
e) <i>Luogo di nascita delle minorenni</i>	»	22

3.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari		
a) <i>Competenza del Giudice Tutelare</i>	Pag.	23
b) <i>Legittimità e merito del Giudice Tutelare</i>	»	24
c) <i>Compiti delle strutture</i>	»	25
4) TABELLE ALLEGATE		
Tabelle relative alla giurisdizione penale	»	27
Tabelle relative alla giurisdizione volontaria	»	37

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata semplicemente con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della Legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia rientra nel Piano statistico nazionale e interessa complessivamente 1.230 uffici giudiziari. Esso consiste in realtà in due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni ed interdette.

I dati relativi al periodo 1995 - 2004 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale** ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali della Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (143 nel 2004), con andamento sostanzialmente costante negli ultimi anni, e, del pari, da un numero di persone coinvolte anch'esso contenuto (216 nel 2004, con un numero medio di 1,6 persone per procedimento) e con medesimo andamento.

In linea generale, non emerge dai dati raccolti che vi sia una vera e propria tendenza alla 'professionalizzazione' dell'aborto (ossia eseguito in modo organizzato presso strutture pubbliche o private), sebbene siano state comunque individuate dall'Autorità giudiziaria nel corso del tempo alcune associazioni di consistenti dimensioni (vedi par. 2.3, punto c).

Caratteristica non di poco conto, rilevata solo negli ultimi due anni, è la *marcata incidenza di stranieri* (29,3% nel 2004) sul totale delle persone coinvolte; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 4,5% (situazione al 1/1/04 secondo il rapporto della CARITAS) dell'intera popolazione residente in Italia. Limitando l'analisi alle persone che hanno commesso i soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri è stata del 52% nel 2004 (vedi par. 2.3, punto e).

I dati relativi al periodo 1989 - 2004 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge), è di dimensioni consistenti per le minorenni (1.334 richieste nel 2004) e quasi nulle per le interdette (solo 4 richieste nel 2004), e presenta andamento stazionario in entrambi i casi.

Le autorizzazioni sono state concesse alle donne dal Giudice Tutelare nella quasi totalità dei casi (nel 96,9% dei casi per il 2004).

Caratteristiche di rilievo del fenomeno sono la *lenta ma progressiva diminuzione dell'età media delle minorenni* che richiedono l'autorizzazione (16 anni e 9 mesi circa nel 2004) e, analogamente a quanto registrato per la giurisdizione penale, la *marcata incidenza delle minorenni straniere* sul totale delle minorenni richiedenti (oltre il 25% nel 2004, da confrontare con il circa 4,5% degli stranieri residenti), peraltro in forte aumento.

Interessanti sono state le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso del periodo esaminato, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Relativamente all'anno 2004, tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, né sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli

uffici. Tuttavia come è accaduto anche per gli anni precedenti, per ciò che riguarda la giurisdizione volontaria, questo Ministero ha potuto constatare dall'esame degli atti come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5). Inoltre, sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio in ambito penale rileva i procedimenti instaurati dall'Autorità giudiziaria, sia presso gli Uffici requirenti (Procure) che giudicanti, per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è prevista anche una voce relativa alla nazione di nascita della persona (informazione richiesta solo a partire dal 2002), per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone coinvolte. Nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura invece una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli Uffici giudicanti.

Limitatamente al periodo 2000-2004, le percentuali di uffici rispondenti sono state le seguenti:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)				
		2000	2001	2002	2003	2004
Procure ordinarie	165	85%	95%	90%	95%	95%
Procure minorenni	29	76%	97%	93%	90%	93%
Uffici giudicanti	666	37%	51%	59%	70%	80%
Tot.	860					

Per l'anno 2004 il tasso di risposta è stato superiore rispetto agli anni precedenti ed elevato sia per le Procure che per gli Uffici giudicanti. In ogni caso si deve tenere sempre nel debito conto che, considerato il ristretto margine temporale concesso per la trasmissione dei prospetti, alcuni uffici comunicano le informazioni in tempo non utile per la stesura della relazione annuale. Si è potuto constatare, comunque, che in genere gli uffici non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

I dati relativi al periodo 1995 - 2004 mostrano che il fenomeno è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (143 nel 2004, di cui solo 6 contro ignoti), con andamento sostanzialmente costante negli ultimi anni:

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD	41,7%	47,5%	43,2%	39,5%	40,9%	38,9%	29,0%	39,0%	40,0%	41,3%
CENTRO	22,6%	20,8%	13,7%	16,0%	12,5%	19,0%	29,0%	23,4%	24,4%	23,1%
SUD	25,0%	20,0%	24,2%	37,8%	38,6%	31,7%	27,4%	27,7%	25,2%	28,0%
ISOLE	10,7%	11,7%	18,9%	6,7%	8,0%	10,3%	14,5%	9,9%	10,4%	7,7%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	141	135	143

Nell'intero periodo esaminato, la distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica presenta un andamento abbastanza discontinuo; l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

I procedimenti sono concentrati in modo pressoché esclusivo presso le Procure ordinarie, in quanto le Procure per i minorenni hanno quasi sempre comunicato di non avere alcun procedimento in oggetto.

Per ogni procedimento viene rilevato sia il numero di persone globalmente coinvolte, sia il numero di persone alle quali siano stati contestati specifici articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- art. 17 (interruzione provocata per colpa)
- art. 18 (interruzione provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- art. 19 (interruzione volontaria operata senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge, ossia aborto clandestino)
- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure od interventi previsti dalla Legge)
- altre disposizioni penali della Legge
- eventuali reati connessi (ossia reati qualsiasi in genere commessi per attuare od agevolare quelli della Legge).

Procedimenti di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti penali iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	37	39	39
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%	29%	27%

che mostra come questi particolari procedimenti siano circa il 30% dei procedimenti totali.

2.3) Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure

a) Persone coinvolte

Analogamente al numero di procedimenti, anche il numero delle persone coinvolte è di ridotte proporzioni (216 nel 2004, con un numero medio di 1,6 persone per procedimento) e presenta anch'esso un andamento sostanzialmente costante negli ultimi anni:

AREA GEOGRAFICA	PERSONE COINVOLTE NEI PROC. PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD	37,9%	38,1%	39,0%	34,2%	26,0%	30,2%	15,3%	36,5%	28,7%	31,5%
CENTRO	19,3%	23,2%	6,7%	11,4%	40,1%	28,3%	31,0%	27,0%	19,9%	23,6%
SUD	33,1%	27,8%	44,3%	42,0%	27,1%	34,5%	41,3%	29,9%	40,6%	33,3%
ISOLE	9,7%	10,8%	10,0%	12,4%	6,8%	7,0%	12,5%	6,6%	10,8%	11,6%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	253	281	241	286	216


Confrontando questi valori con quelli della tabella dei procedimenti, si nota come le distribuzioni percentuali differiscano in modo piuttosto significativo. Limitando ad esempio l'analisi al solo 2004, mentre i procedimenti del Nord sono il 41,3% del relativo totale, le persone coinvolte del Nord sono solo il 31,5% del relativo totale; infatti, mentre per i procedimenti l'area maggiormente interessata è il Nord, per le persone coinvolte è in genere il Sud.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone coinvolte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari può essere al massimo di 18 mesi, il numero delle persone coinvolte relativo agli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro autori ignoti possono trasformarsi in procedimenti contro autori noti quando viene conosciuta l'identità delle persone che hanno commesso il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto piuttosto dal numero delle persone coinvolte in tali procedimenti. Graficamente abbiamo:

Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure



b) Persone coinvolte di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

Per ciò che riguarda le persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Persone coinvolte nei procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TOT. NAZ.	36	65	118	76	80	57	73	56	65	60
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	23%	23%	28%

che mostra come le persone coinvolte in questi particolari procedimenti siano circa il 30% del totale.

c) Numero medio di persone per procedimento e propensione all'associazione

Il numero medio di persone per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato:

Numero medio di persone per procedimento									
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1,8	1,7	2,3	1,7	2,2	2,1	2,3	1,8	2,2	1,6

In linea generale, il ristretto numero medio di persone per procedimento indica che le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi.

Anche limitando l'analisi al solo art. 19, abbiamo la seguente tabella:

Numero medio di persone per procedimento di cui al solo art. 19 della L. 194/78									
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1,5	1,9	4,1	1,8	5,0	1,9	1,9	1,5	2,1	1,5

che evidenzia come, eccettuati gli anni '97 e '99, non vi siano differenze significative con la tabella precedente, confermando quindi anche per questo particolare delitto la generale bassa propensione ad associarsi.

Per vedere se vi sia stata comunque nel corso del tempo una qualche tendenza alla 'professionalizzazione' dell'aborto (ossia eseguito in modo organizzato presso strutture pubbliche o private), sia pure limitata e ad opera di un ristretto numero di persone che si associano al fine di praticare interruzioni di gravidanza di tipo illegale, restringiamo l'analisi ai soli procedimenti di cui all'art. 19 aventi un numero di persone coinvolte maggiore od uguale a 3. Abbiamo:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) con 3 o più persone iscritti presso le Procure										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
num. proced.	4	6	9	5	3	4	2	3	8	2
num. pers.	14	24	79	22	61	18	25	11	40	14
num. medio	3,5	4,0	8,8	4,4	20,3	4,5	12,5	3,7	5,0	7

La tabella mostra che, sebbene non vi sia stata una vera e propria tendenza alla professionalizzazione dell'aborto nel corso del tempo, vi sono stati comunque alcuni anni ('97, '99 e '01) in cui sono state individuate dall'Autorità giudiziaria alcune associazioni di consistenti dimensioni.

d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti in Procura, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2., rapportando il numero di persone cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone (la somma delle percentuali risulta quindi superiore al 100%, poiché ad una persona possono essere stati contestati uno o più reati), si è avuto:

Reati contestati della L. 194/78	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
art. 17	50,3%	20,1%	26,7%	20,7%	16,4%	26,4%	28,1%	40,2%	41,3%	43,1%
art. 18	18,6%	40,7%	21,0%	27,5%	32,8%	36,0%	30,6%	33,6%	22,0%	25,5%
art. 19	24,8%	29,9%	47,6%	34,7%	42,4%	21,7%	25,6%	21,2%	23,8%	26,9%
art. 21	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
altri art. (*)	2,1%	2,1%	3,3%	17,1%	11,9%	14,3%	16,7%	0,8%	0,7%	0,0%
Reati connessi	9,7%	25,8%	21,0%	13,5%	41,8%	35,3%	19,9%	33,2%	48,6%	40,3%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	241	286	216

(*) altre disposizioni penali della Legge

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura è stato contestato l'art. 17 della Legge (ossia a 73 persone su 145).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del ristretto numero di persone coinvolte, e non consentirebbe di formulare concetti di tipo generale. Tuttavia, con riferimento ad ogni singolo reato e all'intero periodo esaminato, effettuando una media ponderata (con pesi pari al numero di persone di ogni anno) delle percentuali, abbiamo:

Reati contestati della L. 194/78	Num. pers. su tot. pers. 1995-2004
art. 17	31,4%
art. 18	29,0%
art. 19	29,1%
art. 21	0,1%
altri art. (*)	7,1%
Reati connessi	30,0%

(*) altre disposizioni penali della Legge

da cui si vede come, in definitiva, le persone tendano a violare gli artt. 17, 18 e 19 approssimativamente in eguale misura, quasi nessuna l'art. 21 e solo alcune gli altri articoli della Legge. Rilevante è, inoltre, la quota delle persone che commettono anche altri reati in qualche modo connessi a quelli della Legge (ad es. per attuarli od agevolarli).

e) Nazione di nascita delle persone

Come detto nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita, a partire dal 2002, un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone.

Caratteristica non di poco conto, rilevata negli ultimi due anni, è la *marcata incidenza di stranieri* (29,3% nel 2004) sul totale delle persone coinvolte. Tale incidenza risulta essere

piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 4,5% (situazione al 1/1/04 secondo il rapporto della CARITAS) dell'intera popolazione residente in Italia:

	Nazione di nascita delle persone coinvolte (1) per tutti i reati della Legge 194/78		
	2002	2003	2004
<i>Non rilevato</i>	24,5%	24,1%	31,9%
ITALIA	61,5%	64,1%	70,7%
UE (2)	1,6%	0,5%	0,7%
ALBANIA	11,0%	13,4%	4,1%
NIGERIA	13,2%	2,8%	7,5%
ALTRO	12,6%	19,4%	17,0%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	241	286	216

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

La tabella mostra che la componente delle persone di nazionalità straniera è sempre marcata nei tre anni in esame, ma, contrariamente a quanto ci si poteva attendere, appare in diminuzione.

Limitando ora l'analisi alle persone che hanno commesso i soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), si è avuto:

	Nazione di nascita delle persone coinvolte (1) solo per gli artt. 18 e 19 della Legge 194/78		
	2002	2003	2004
<i>Non rilevato</i>	31,2%	16,8%	34,7%
ITALIA	32,0%	59,6%	48,1%
UE (2)	3,1%	0,9%	1,3%
ALBANIA	20,6%	1,8%	7,6%
NIGERIA	23,7%	5,3%	12,7%
ALTRO	20,6%	32,5%	30,4%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. artt. 18-19	141	137	121

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

dove si nota come l'incidenza degli stranieri sia mediamente più del 50%, denotando pertanto una propensione a commettere questi particolari delitti maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani. Se infatti tale propensione fosse stata identica per entrambi i gruppi, le percentuali di questa tabella sarebbero state identiche a quelle della tabella precedente, mentre invece per gli stranieri esse sono superiori.

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte

a) *Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte*

Per l'anno 2004 il tasso di risposta (80%) è stato elevato anche per gli Uffici giudicanti (vedi par. 2.1). In ogni caso, se da un lato degli Uffici giudicanti rispondenti solo pochi comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si è potuto constatare che in genere gli Uffici giudicanti non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

I dati rilevati presso tali uffici, relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo ed al numero di persone in essi coinvolte si possono così sintetizzare:

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E PROVVEDIMENTI DEFINITIVI (per numero di persone destinatarie del provvedimento, in %)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PROC. DEFINITI	81	66	70	78	71	71	87	163	116	108
PERSONE	127	112	102	109	114	165	133	190	257	228
DECR. DI ARCH.	55%	63%	67%	72%	51%	50%	68%	78%	58%	57%
ASSOL. IRREV.	6%	15%	10%	10%	22%	7%	5%	5%	11%	9%
SENT. DI PRESCR.	0%	2%	0%	2%	16%	18%	7%	5%	2%	0%
COND. IRREV.	39%	20%	23%	16%	11%	25%	20%	12%	30%	34%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media circa il 60%) rispetto alle altre modalità non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irrev." sta per irrevocabile), si ha che per circa 6 persone su 10 vi è in genere il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti, di cui è ignota, oltre all'identità, anche il numero).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se esistano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze è inferiore a quanto sarebbe normale attendersi).

b) *Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati*

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati raccolti per il periodo 1995 - 2004 e relativi ai procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle pers. coinvolte nei proced. trattati dagli uffici giud.(1)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
MEDICO	---	40%	37%	29%	32%	32%	31%	27%	24%	22%
PARAMEDICO (2)	---	4%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
ALTRO	---	29%	30%	36%	34%	36%	35%	35%	45%	36%
Non rilevato	---	27%	28%	33%	32%	30%	32%	36%	29%	39%
TOT.	---	100%								

(1) procedimenti trattati = procedimenti pendenti a fine anno + procedimenti definiti nell'anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle percentuali effettive delle categorie medico, paramedico e altro, in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle altre come potrebbe sembrare logico a prima vista. Se la professione della persona è quella del medico o paramedico, se essa presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è probabile), durante le fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, tale informazione dovrebbe alla fine risultare da qualche documento amministrativo della struttura stessa. Al contrario, se la persona non è medico né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni circa l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura, ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe un percentuale di mancate risposte ancora più elevata).

La tabella dà comunque un'idea della situazione e mostra come il numero di persone che esercitano la professione di medico e paramedico è tendenzialmente decrescente (44% in totale nel 1996, 34% nel 2000 e 25% nel 2004) a fronte di un aumento delle persone che esercitano altre professioni.

2.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari

Come accennato nell'Introduzione (par. 1), interessanti sono state le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso del periodo esaminato, anche se poche in ambito penale. Relativamente all'anno 2004, tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, né sono state segnalate difficoltà interpretative o applicative della Legge in ambito penale.

Come esposto nel par. 2.3, una parte significativa delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri (29,3% nel 2004).

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno

in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici (istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della L. 194/78, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza è impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata (soprattutto nel Sud).

Infine, altri ancora hanno evidenziato che, nell'ambito del territorio di propria competenza, l'aborto clandestino si sia verosimilmente ridotto grazie all'introduzione ed applicazione della Legge.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge). Oltre al numero di richieste, vengono rilevate le seguenti variabili: età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi adottati dalla donna ad interrompere la gravidanza, autorizzazione o non del Giudice Tutelare.

Mentre i dati relativi alla giurisdizione penale sono rilevati mediante un apposito prospetto da compilarsi a cura dell'ufficio, quelli relativi alla giurisdizione volontaria vengono estratti direttamente dal Ministero dalle copie dei provvedimenti del Giudice Tutelare in merito alla richiesta della donna.

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici Tutelari relative al periodo 2000-2004 sono state elevate, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti pervengono poche o nessuna richiesta:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)				
		2000	2001	2002	2003	2004
Giudici Tutelari	370	77%	90%	81%	81%	84%

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne e non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad interrompere la gravidanza (art. 5). Analogamente, il medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per praticare l'intervento. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.

I motivi che la donna può addurre per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento sono indicati dall'art. 4 e prevedono un'ampia gamma di possibilità (pericolo per la salute fisica e psichica, precarie condizioni socio-economiche,...). Al contrario, la possibilità di interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni è concessa alla donna solo in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 6 (grave pericolo per la vita della donna e processi patologici accertati della donna o del nascituro).

La Legge prevede che anche la donna minorenni (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenni deve richiedere innanzitutto l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 ed effettuare eventualmente l'interruzione.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difforni o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenni si può rivolgere direttamente ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4, i quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito essi operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenni. Il Giudice Tutelare, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, *“sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza”* (art. 12).

I motivi che la minorenni può addurre per richiedere l'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne. Inoltre, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6, non è necessario per la minorenni l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

Se la donna è interdetta per infermità di mente (art. 13), la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore o dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenni, il medico o la struttura trasmettono al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il Giudice Tutelare, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne interdette** che, per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

3.3) Richieste relative a donne interdette (art. 13 della L. 194/78)

Nel periodo 1989 – 2004, non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)										
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003	2004
TOT. NAZ.	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4

che mostra come il fenomeno, da questo particolare punto di vista, sia praticamente inesistente.


3.4) Richieste da parte di donne minorenni della L. 194/78)**a) Richieste delle minorenni**

Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, ha assunto dimensioni consistenti, essendo mediamente di circa 1.330 l'anno:

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)									
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003	2004
NORD	41%	40%	38%	34%	33%	35%	38%	40%	38%	45%
CENTRO	32%	29%	27%	27%	24%	25%	23%	25%	23%	20%
SUD	20%	24%	26%	30%	31%	30%	29%	25%	28%	27%
ISOLE	7%	7%	9%	9%	12%	11%	10%	10%	11%	8%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT. NAZ.	1.390	1.378	1.348	1.313	1.263	1.214	1.305	1.350	1.341	1.334
Autorizz. concesse	98,6%	98,2%	97,2%	98,0%	97,6%	97,7%	97,5%	97,5%	97,5%	96,9%

Il numero di richieste ha avuto un andamento costante a livello nazionale e l'area maggiormente interessata è stata sempre quella del Nord. Le autorizzazioni ad interrompere la gravidanza sono state concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (nel 96,9% dei casi nel 2004). Graficamente abbiamo:

Richieste di autorizzazione ex art. 12 della L. 194/78 (donne minorenni)



Come accennato nel par. 3.1, per ogni richiesta viene rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del Giudice Tutelare, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi adottati dalla minorenne per interrompere la gravidanza, ossia alcune di quelle variabili che consentono di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che lo originano.

Poiché non sempre le suddette variabili possono essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato può non essere riportato o può venire cancellato dalla copia del provvedimento del Giudice Tutelare, le percentuali illustrate nelle tabelle sono calcolate supponendo che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati (in ogni caso vengono riportate in ogni tabella anche le percentuali del dato non rilevato).

b) Età delle minorenni


Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 - 2004, abbiamo la seguente tabella:

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	-----
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	-----
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	-----
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2002	1.350	1,3%	4,4%	13,8%	29,2%	51,3%	100,0%	9,8%
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%
2004	1.334	0,8%	4,5%	16,2%	30,6%	48,0%	100,0%	11,4%

(*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che, con riferimento ad un dato anno, circa il 50% delle minorenni ha 17 anni compiuti, mentre le restanti percentuali decrescono al decrescere dell'età. Interessante è anche il seguente grafico che mostra come l'età media della minorenne richiedente stia leggermente diminuendo nel tempo:

Età media delle minorenni richiedenti l'interruzione della gravidanza
- n° di mesi compiuti dopo i 16 anni -



Ad esempio nel 1995 l'età media delle minorenni era di quasi 17 anni, mentre nel 2004 era di 16 anni e 9 mesi circa.

c) Motivi addotti dalle minorenni

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'interruzione della gravidanza, con riferimento agli ultimi anni della serie storica e prestando comunque la dovuta attenzione al fatto che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio – economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2002	1.350	39,0%	59,7%	0,6%	0,6%	100,0%	78,6%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	1,2%	100,0%	82,5%
2004	1.334	31,9%	66,7%	1,4%	0,0%	100,0%	80,0%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

Supposto che i dati riportati nella tabella 2 siano abbastanza indicativi (data l'elevata percentuale del dato non rilevato), si nota come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici. Del tutto marginali risultano essere, invece, le altre due categorie.

Per ciò che riguarda le due categorie relative ai motivi socio-economici e a quelli psicologici è importante tenere presente che spesso le due motivazioni, sia pure con peso diverso, sono addotte in modo congiunto dalla minorenne. Pertanto, al momento della rilevazione del dato, viene considerata solo la motivazione alla quale la ragazza sembra attribuire il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenne abbia richiesto l'interruzione di gravidanza in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico-sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi quei casi in cui la minorenne preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine per motivi strettamente etnico-culturali.

Anche per il 2004 i dati hanno confermato che, in linea generale, l'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la grave decisione è molto desolante. Esso è infatti caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia, soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa ragazza o dal Giudice Tutelare nel colloquio, ha fatto spesso presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenne, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva un sostegno morale né materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla triste decisione.

d) Persona eventualmente consultata dalla minorenne e motivi di non consultazione

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste delle minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che ne esercitano la potestà o la tutela. Per questo vengono rilevate anche le variabili relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenne per ottenere l'assenso all'interruzione:

TAB. 3		Richieste per persona consultata						
Anni	Tot. richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2002	1.350	30,3%	1,9%	1,9%	0,3%	65,6%	100,0%	24,8%
2003	1.341	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	100,0%	28,8%
2004	1.334	37,2%	1,6%	2,6%	0,2%	58,4%	100,0%	42,3%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

La tabella 3 indica come nella maggioranza dei casi la minorenne non interPELLI nessuno; rimane comunque rilevante la percentuale (circa 1/3) di quelle che interpellano la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenne a consultare solo uno dei due genitori o a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.265	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2002	1.321	16,6%	50,1%	14,8%	18,5%	100,0%	55,5%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	100,0%	51,0%
2004	1.297	21,1%	44,6%	9,7%	24,5%	100,0%	29,5%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste di questa tabella è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minorenne ha consultato o solo la madre, o solo il padre, o nessuno

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci:

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- timore = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...
- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

e) Luogo di nascita delle minorenni

Un'altra variabile interessante è il luogo di nascita della minorenne richiedente:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenne				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2002	1.350	83,8%	1,0%	15,3%	100,0%	19,4%
2003	1.341	78,1%	0,9%	21,0%	100,0%	18,8%
2004	1.334	73,7%	0,7%	25,5%	100,0%	12,1%

(*) Unione Europea scusa Italia + Svizzera e Norvegia

Analogamente a quanto si verifica per la giurisdizione penale ed escludendo dall'analisi le minorenni nate nei paesi UE (la cui quota è del tutto marginale), anche qui si nota come l'incidenza delle minorenni straniere che si rivolgono al Giudice Tutelare sia piuttosto marcata ed in crescita (oltre il 25% nel 2004, vedi colonna "Altro"), soprattutto se si considera il dato del rapporto CARITAS del 4,5% (percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione residente).

L'incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata e va, con riferimento al 2004, dal 4,5% del Sud ad oltre il 40% del Nord (vedi tab. 5 in allegato).

La notevole propensione a ricorrere al Giudice Tutelare da parte delle minorenni nate all'estero rispetto a quelle italiane, di oltre 5 volte rispetto a quanto sarebbe normale attendersi (= 25,5% : 4,5%, dati del 2004), può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche tra le minorenni italiane e quelle straniere e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza.

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere richiedenti cresca con il tempo.

3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Interessanti sono state le osservazioni formulate da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 della Legge da parte di donne minorenni (come esposto,

quelle ex art. 13 relative a donne interdette sono quasi inesistenti) nel corso del periodo esaminato.

Relativamente all'anno 2004, tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte dei Giudici Tutelari. Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli Giudici; tuttavia questo Ministero ha potuto constatare dall'esame dei provvedimenti e dalle osservazioni formulate nelle lettere di accompagnamento, come vi siano orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro. Inoltre sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi (si riportano quelle più significative degli ultimi anni):

a) Competenza del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenni ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente la Legge non lega in alcun modo la competenza del giudice ad un requisito specifico in possesso della richiedente e le lascia la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera. A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra essere sempre indifferente per la minorenni, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno (né dalla minorenni, né dal PM, né da alcun'altra persona). In questo senso, sintomatica è anche l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo notevole; il giudice ha pertanto ritenuto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa legittima possibilità di scelta discendono tuttavia alcune obiettive anomalie:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenni che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento non è impugnabile da alcuno e che, conseguentemente, potrebbe mancare un'unicità finale di giudizio;

2) di fatto si verifica che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, sono costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello previsto in relazione alla loro effettiva competenza territoriale;

3) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia

la minorenni ed il concepito entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ed in questo caso contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale preconstituito per territorio, il concepito non sembrerebbe poter usufruire di una tutela giuridica da parte dello Stato di pari livello rispetto a quella della madre, non potendo anch'egli effettuare, per così dire, una 'scelta' nel senso indicato. A questo proposito si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/2/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare protezione particolarmente nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione ("...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo.."; art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione, anche del colloquio con la minorenni (possibilmente anche con qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa addotti per richiedere l'interruzione della gravidanza. Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'interruzione della gravidanza con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni) per permettere alla minorenni di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi addotti per richiedere l'interruzione della gravidanza e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono orientamenti diversi ed anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

In generale, si possono distinguere due gruppi: un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenni per valutare nel modo migliore se concedere o meno l'autorizzazione; un secondo gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non ritengono corretto entrare in tale merito, ma solo fornire un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minore.

1° gruppo) Relativamente ai motivi addotti, è stato affermato che "*se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...*".

Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato fatto rilevare che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l'esistenza dei "seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela", anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche par. 3.2). A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della ragazza di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei

genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe invero necessario un 'quid pluris' da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia. Infatti, *"se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata...al prudente apprezzamento del giudice"* (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente è stato osservato che *"la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo)."*





2° gruppo) Al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi addotti per interrompere la gravidanza, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minorenni. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minorenni un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la scelta della ragazza sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla ragazza, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi addotti ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che nella maggioranza dei casi l'autorizzazione diviene quasi automatica).





c) Compiti delle strutture

Alcuni giudici hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minorenni, ma farsi carico anche di verificarlo. E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge (vi sono casi in cui non viene indicata la data di nascita della minorenni, né la settimana di gravidanza). Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere pertanto abrogato.

Infine, se da un lato alcuni giudici ritengono che la Legge rappresenti un valido strumento per combattere l'aborto clandestino e che esso sia notevolmente diminuito anche grazie all'attività dei Consultori e di altre associazioni, dall'altro, altri giudici fanno presente che le strutture (in particolare Consultori, Servizi Sociali e ASL) dovrebbero fornire alle minori non solo un valido sostegno socio-assistenziale, ma anche psicologico, sia prima dell'eventuale interruzione della gravidanza, sia dopo l'intervento.

TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE
ANNI 1995 - 2004





(1) = numero di persone a cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone
 (2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
procedimenti iscritti presso le Procure (contro noti ed ignoti): 1995 - 2004

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD										
TORINO	4	17	10	14	7	9	6	18	17	13
MILANO	17	23	13	18	16	14	7	14	9	15
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	1	0	3	4
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VENEZIA	6	7	12	5	4	8	10	12	9	8
TRIESTE	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3
GENOVA	3	3	3	3	6	9	2	1	6	8
BOLOGNA	4	7	2	5	0	6	7	8	9	8
TOTALE	35	57	41	47	36	49	36	55	54	59
CENTRO										
FIRENZE	4	9	6	6	1	5	17	16	16	15
PERUGIA	0	2	0	2	2	4	1	2	0	4
ANCONA	3	2	2	1	0	2	1	4	7	3
R O M A	12	12	5	10	8	13	1	11	10	11
TOTALE	19	25	13	19	11	24	36	33	33	33
SUD										
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	2	5	6	1
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
NAPOLI	13	17	11	29	18	26	16	16	17	16
SALERNO	1	1	4	4	2	3	0	2	4	4
BARI	2	6	5	6	6	5	4	9	3	9
LECCE	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1
POTENZA	0	0	1	0	2	4	3	0	0	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5
REGGIO CAL.	2	0	1	4	5	2	5	1	0	2
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1
TOTALE	21	24	23	45	34	40	34	39	34	40
ISOLE										
PALERMO	3	4	6	1	4	4	6	4	7	6
MESSINA	2	1	0	2	0	3	2	2	0	1
CALTANISS.	0	4	4	1	0	1	1	2	0	1
CATANIA	4	5	6	2	2	2	4	1	5	1
CAGLIARI	0	0	2	2	1	2	1	0	1	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	4	5	1	2
TOTALE	9	14	18	8	7	13	18	14	14	11
RIEPILOGO										
NORD	35	57	41	47	36	49	36	55	54	59
CENTRO	19	25	13	19	11	24	36	33	33	33
SUD	21	24	23	45	34	40	34	39	34	40
ISOLE	9	14	18	8	7	13	18	14	14	11
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	141	135	143
Var. % su '95	-----	42,9%	13,1%	41,7%	4,8%	50,0%	47,6%	67,9%	60,7%	70,2%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	90,7%	93,8%	94,8%

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)										
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	37	39	39
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%	29%	27%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
persone coinvolte nei procedimenti (contro noti) iscritti presso le Procure: 1995 - 2004

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD										
TORINO	4	20	22	24	12	21	10	28	27	17
MILANO	21	27	28	25	18	18	8	27	8	16
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	2	0	7	5
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VENEZIA	9	8	25	5	4	10	10	16	10	11
TRIESTE	0	0	0	0	5	1	4	1	4	3
GENOVA	14	10	3	3	6	16	2	2	9	10
BOLOGNA	6	9	3	7	0	10	7	13	17	6
TOTALE	55	74	82	66	46	78	43	88	82	68
CENTRO										
FIRENZE	7	15	7	8	1	44	39	32	33	21
PERUGIA	0	4	0	2	5	8	3	2	0	5
ANCONA	8	6	2	1	0	4	3	11	6	3
R O M A	13	20	5	11	65	17	37	20	18	22
TOTALE	28	45	14	22	71	73	87	65	57	51
SUD										
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	27	5	35	1
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	1
NAPOLI	34	45	16	44	23	55	59	24	60	40
SALERNO	2	2	60	18	5	12	0	2	5	6
BARI	2	7	7	10	7	8	7	29	6	12
LECCE	4	0	4	2	1	0	0	0	0	1
POTENZA	0	0	5	0	4	5	3	0	0	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	5	5	1	5
REGGIO CAL.	4	0	1	7	8	9	14	1	0	2
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
TOTALE	48	54	93	81	48	89	116	72	116	72
ISOLE										
PALERMO	6	8	8	3	9	6	11	5	9	18
MESSINA	2	1	0	5	0	4	3	2	0	1
CALTANISS.	0	5	4	8	0	1	1	3	0	1
CATANIA	6	7	6	6	2	3	6	1	7	1
CAGLIARI	0	0	3	2	1	3	1	0	14	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	13	5	1	4
TOTALE	14	21	21	24	12	18	35	16	31	25
RIEPILOGO										
NORD	55	74	82	66	46	78	43	88	82	68
CENTRO	28	45	14	22	71	73	87	65	57	51
SUD	48	54	93	81	48	89	116	72	116	72
ISOLE	14	21	21	24	12	18	35	16	31	25
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	241	286	216
Var. % su '95	-----	33,8%	44,8%	33,1%	22,1%	77,9%	93,8%	66,2%	97,2%	49,0%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	90,7%	93,8%	94,8%

Persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)										
TOT. NAZ.	36	65	118	76	80	57	73	56	65	60
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	23%	23%	28%

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
procedimenti iscritti presso le Procure e persone coinvolte: 1995 - 2004**

Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)

ANNO	TOT. PROC.	NUM. PROC. CONTRO		NUMERO PERSONE	ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78 (1)				REAATI CONNESSI (1)	NUM. MEDIO PERS. per PROC.	
		IGNOTI	NOTI		art. 17	art. 18	art. 19	art. 21			altri artt. (2)
1995	84	5	79	145	50,3%	18,6%	24,8%	0,0%	2,1%	9,7%	1,8
1996	120	5	115	194	20,1%	40,7%	29,9%	1,0%	2,1%	25,8%	1,7
1997	95	2	93	210	26,7%	21,0%	47,6%	0,0%	3,3%	21,0%	2,3
1998	119	3	116	193	20,7%	27,5%	34,7%	0,0%	17,1%	13,5%	1,7
1999	88	6	82	177	16,4%	32,8%	42,4%	0,0%	11,9%	41,8%	2,2
2000	126	1	125	258	26,4%	36,0%	21,7%	0,0%	14,3%	35,3%	2,1
2001	124	2	122	281	28,1%	30,6%	25,6%	0,0%	16,7%	19,9%	2,3
2002	141	5	136	241	40,2%	33,6%	21,2%	0,4%	0,8%	13,2%	1,8
2003 (3)	135	5	130	286	41,3%	22,0%	23,8%	0,0%	0,7%	48,6%	2,2
2004 (3)	143	6	137	216	43,1%	25,5%	26,9%	0,0%	0,0%	40,3%	1,6

(1) = numero di persone (indagati e/o imputati) cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone (la somma delle perc. è >=100% poiché ad una persona possono essere contestati uno o più reati)

(2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

(3) = durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino) e persone coinvolte

ANNO	TOT. PROC.	NUM. PROC. CONTRO		NUMERO PERSONE	ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78 (1)				REAATI CONNESSI (1)	NUM. MEDIO PERS. per PROC.	
		IGNOTI	NOTI		art. 17	art. 18	art. 19	art. 21			altri artt. (2)
1995	26	2	24	36	0%	0%	100%	0%	0%	3%	1,5
1996	36	2	34	65	0%	0%	89%	0%	2%	2,8%	1,9
1997	30	1	29	118	2%	7%	85%	0%	1%	18%	4,1
1998	44	1	43	76	0%	11%	88%	0%	17%	9%	1,8
1999	18	2	16	80	0%	61%	78%	0%	1%	1%	5,0
2000	37	1	36	57	0%	3%	77%	0%	1%	10%	1,9
2001	39	0	39	73	1%	1%	99%	0%	1%	7%	1,9
2002	37	0	37	56	2%	4%	91%	0%	0%	27%	1,5
2003 (3)	39	5	34	71	0%	1%	96%	0%	3%	49%	2,1
2004 (3)	39	0	39	60	0%	2%	97%	0%	0%	30%	1,5

(1), (2) e (3) vedi sopra

NOTA: l'art. 19 riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza (ossia con il consenso della donna), ma senza osservare le disposizioni della L. 194/78 (aborto clandestino)

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
procedimenti iscritti presso le Procure e persone coinvolte: 1995 - 2004

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PROCEDIMENTI (distribuzione perc. per area geografica)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD	41,7%	47,5%	43,2%	39,5%	40,0%	38,9%	29,0%	39,0%	40,0%	41,3%
CENTRO	22,6%	20,8%	13,7%	16,0%	12,5%	19,0%	29,0%	23,4%	24,4%	23,1%
SUD	25,0%	20,0%	24,2%	37,8%	38,6%	31,7%	27,4%	27,7%	25,2%	28,0%
ISOLE	10,7%	11,7%	18,9%	6,7%	8,0%	10,3%	14,5%	9,9%	10,4%	7,7%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° proc. tot.	84	120	95	119	88	126	124	141	135	143
AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PERSONE (distribuzione perc. per area geografica)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD	37,9%	38,1%	39,0%	34,2%	26,0%	30,2%	15,3%	36,5%	28,7%	31,5%
CENTRO	19,3%	23,2%	6,7%	11,4%	40,1%	28,3%	31,0%	27,0%	19,9%	23,6%
SUD	33,1%	27,8%	44,3%	42,0%	27,1%	34,5%	41,3%	29,9%	40,6%	33,3%
ISOLE	9,7%	10,8%	10,0%	12,4%	6,8%	7,0%	12,5%	6,6%	10,8%	11,6%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	145	194	210	193	177	258	281	241	286	216

	NAZIONE DI NASCITA DELLE PERSONE (1)			
	solo per gli artt. 18 e 19 della L. 194/78			
	2002	2003	2004	2004
per tutti i reati della L. 194/78	24,5%	24,1%	31,9%	34,7%
Non rilevato				
ITALIA	61,5%	64,1%	70,7%	48,1%
U.E. (2)	1,6%	0,5%	0,7%	1,3%
ALBANIA	11,0%	13,4%	4,1%	7,6%
NIGERIA	13,2%	2,8%	7,5%	12,7%
ALTRO	12,6%	19,4%	17,0%	30,4%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	241	286	216	121

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE VOLONTARIA
ANNI 1995 - 2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78
 (art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	ANNI															
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
NORD																
TORINO	128	124	129	123	127	103	79	97	85	98	90	117	106	110	104	79
MILANO	241	234	205	203	194	188	181	178	157	183	168	195	213	218	187	219
BRESCIA	35	32	39	32	35	27	34	21	29	40	30	27	38	34	30	62
TRENTO	15	10	8	17	9	12	11	13	15	16	10	5	6	5	11	6
VENEZIA	29	36	34	29	36	31	37	30	31	30	28	44	40	32	32	49
TRIESTE	16	21	15	13	19	12	11	16	12	11	13	18	15	11	17	19
GENOVA	46	69	60	61	46	45	47	43	48	46	42	43	49	61	62	83
BOLZANO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BOLOGNA	60	57	58	53	48	37	46	42	39	40	41	46	34	59	56	71
TOTALE	570	583	548	531	514	455	446	440	416	464	422	502	502	538	506	596
CENTRO																
FIRENZE	73	77	79	80	57	61	57	48	42	42	43	49	49	49	42	53
PERUGIA	27	13	29	32	25	28	20	22	15	17	14	17	17	21	14	13
ANCONA	12	15	12	10	13	7	8	10	7	7	6	6	9	8	9	17
R O M A	332	322	286	292	270	285	271	242	242	264	237	261	222	261	245	190
TOTALE	444	427	406	414	365	381	356	322	306	330	300	333	297	339	310	273
SUD																
L'AQUILA	33	24	28	28	21	25	38	33	29	29	25	30	37	20	26	31
CAMPOBASSO	10	10	12	15	19	15	12	13	20	11	14	21	20	5	12	10
NAPOLI	27	35	40	66	76	89	101	73	87	83	109	105	132	106	128	134
SALERNO	10	12	18	21	33	20	27	33	25	37	35	29	28	25	39	25
BARI	124	122	157	133	134	133	137	128	124	120	90	121	91	84	96	78
LECCE	51	45	43	39	42	57	39	52	67	46	48	32	14	29	29	25
TARANTO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	21	32	21	21
POTENZA	3	14	7	7	6	7	5	11	12	9	1	11	4	8	3	4
CATANZARO	14	16	21	33	19	29	27	27	28	46	41	36	27	29	26	25
REGGIO CALAB.	0	1	2	4	2	2	3	3	3	0	0	1	6	2	0	2
TOTALE	272	279	328	346	352	377	389	373	395	381	363	410	380	340	380	355
ISOLE																
PALERMO	21	20	19	22	22	29	38	40	49	48	39	45	44	38	44	32
MESSINA	5	10	14	8	17	12	8	8	5	7	8	14	10	14	6	9
CALTANISSETTA	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	9	9	6
CATANIA	31	28	29	41	42	35	42	30	52	56	46	43	36	39	53	39
CAGLIARI	46	50	34	37	36	34	33	36	39	36	36	26	27	22	24	19
SASSARI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	9	11	9	5
TOTALE	104	109	96	109	117	111	122	115	146	149	129	139	126	133	145	110
RIEPILOGO																
NORD	570	583	548	531	514	455	446	440	416	464	422	502	502	538	506	596
CENTRO	444	427	406	414	365	381	356	322	306	330	300	333	297	339	310	273
SUD	272	279	328	346	352	377	389	373	395	381	363	410	380	340	380	355
ISOLE	104	109	96	109	117	111	122	115	146	149	129	139	126	133	145	110
TOT. NAZ.	1.390	1.398	1.378	1.400	1.348	1.324	1.313	1.250	1.263	1.324	1.214	1.384	1.305	1.350	1.341	1.334
Var. % su '89	-----	1%	-1%	1%	-3%	-5%	-6%	-10%	-9%	-5%	-13%	0%	-6%	-3%	-4%	-4%

* = fino al '99 i dati relativi alle sezioni distaccate di Corte di Appello (Bolzano, Sassari e Taranto) sono conglobati con quelli delle rispettive Corti di Appello

TIPO DI PROVVED.	ANNI															
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
% autorizz. concesse	98,6%	98,1%	98,2%	97,5%	97,2%	97,9%	98,0%	98,0%	97,6%	98,8%	97,7%	96,9%	97,5%	97,5%	97,5%	96,9%
% autorizz. non concesse	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1,6%	1,4%	1,4%	1,4%	1,0%
% altro (**)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1,5%	1,1%	1,1%	1,1%	2,1%
Tot.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(**) % altro = questa percentuale residua comprende: rinuncia della minore ad abortire, minore non presentatasi, genitori consenzienti all'aborto,...

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78
(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

AREA GEOGRAFICA	ANNI															
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
NORD	41%	42%	40%	38%	38%	34%	34%	35%	33%	35%	35%	36%	38%	40%	38%	45%
CENTRO	32%	31%	29%	30%	27%	29%	27%	26%	24%	25%	25%	24%	23%	25%	23%	20%
SUD	20%	20%	24%	25%	26%	28%	30%	30%	31%	29%	30%	30%	29%	25%	28%	27%
ISOLE	7%	8%	7%	8%	9%	8%	9%	9%	12%	11%	11%	10%	10%	10%	11%	8%
TOT. NAZ.	100%															
n° rich. tot.	1.390	1.398	1.378	1.400	1.348	1.324	1.313	1.250	1.263	1.324	1.214	1.384	1.305	1.350	1.341	1.334

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 DELLA L. 194/78
(art. 13: richieste relative a donne interdette)

AREA GEOGRAFICA	ANNI															
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
n° rich. tot.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	4

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

Nota: si ipotizza che i dati non rilevati (dati non riportati o cancellati nella documentazione esaminata) abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

Anni	Numero richieste	Richieste per età della minore (in anni compiuti) (*)										Età media	
		inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato	anni compiuti	mesi			
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----	16	11,9			
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	-----	16	10,9			
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----	16	10,5			
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	-----	16	11,1			
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----	16	10,7			
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	-----	16	10,4			
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%	16	10,1			
2002	1.350	1,3%	4,4%	13,8%	29,2%	51,3%	100,0%	9,8%	16	9,6			
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%	16	9,6			
2004	1.334	0,8%	4,5%	16,2%	30,6%	48,0%	100,0%	11,4%	16	9,1			

(*) età della minore alla data del provvedimento del giudice tutelare

Anno	Numero richieste	Richieste per motivi addotti dalla minore			Tot. %	dato non rilevato
		socio-economici (1)	psicologici (2)	altro		
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	100,0%	68,9%
2002	1.350	39,0%	59,7%	0,6%	100,0%	78,6%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	100,0%	82,5%
2004	1.334	31,9%	66,7%	1,4%	100,0%	80,0%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minore ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

Nota: si ipotizza che i dati non rilevati (dati non riportati o cancellati nella documentazione esaminata) abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

TAB. 3		Richieste per persona consultata						
Anno	Numero richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2002	1.350	30,3%	1,9%	1,9%	0,3%	65,6%	100,0%	24,8%
2003	1.341	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	100,0%	28,8%
2004	1.334	37,2%	1,6%	2,6%	0,2%	58,4%	100,0%	42,3%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anno	Numero richieste	gravi motivi fam.	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.267	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2002	1.321	16,6%	50,1%	14,8%	18,5%	100,0%	55,5%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	100,0%	51,0%
2004	1.297	21,1%	44,6%	9,7%	24,5%	100,0%	29,5%

(1) la minore ha consultato uno solo dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste della tab. 4 è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minore ha consultato o solo la madre o solo il padre o nessuno

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra di loro, in gravi condizioni di salute...

- timore = timore di perdere la stima, la fiducia, di essere allontanata da casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...

- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...

- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico per il genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

TAB. 5	Richieste per luogo di nascita della minorenni			
	2001	2002	2003	2004
Num. rich.	1.305	1.350	1.341	1.334
dato non ril.	24,3%	19,4%	18,8%	12,1%
Tot. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Italia	87,5%	83,8%	78,1%	73,7%
UE (*)	0,9%	1,0%	0,9%	0,7%
Altro	11,6%	15,3%	21,0%	25,5%
Italia	78,6%	73,6%	60,8%	58,2%
UE (*)	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%
Altro	20,1%	25,4%	38,1%	40,7%
Italia	88,4%	82,6%	75,1%	71,6%
UE (*)	0,0%	0,9%	0,8%	1,4%
Altro	11,6%	16,6%	24,1%	27,0%
Italia	96,8%	96,7%	95,8%	95,5%
UE (*)	1,0%	1,1%	0,6%	0,0%
Altro	2,2%	2,2%	3,5%	4,5%
Italia	92,9%	95,1%	98,1%	92,9%
UE (*)	1,8%	1,0%	0,9%	0,0%
Altro	5,4%	3,9%	0,9%	7,1%

*UE = Unione Europea esclusa Italia (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Danimarca, Svezia, Gran Bretagna, Cipro, Ungheria, Lituania, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Malta, Rep. Ceca, Slovenia) + Svizzera e Norvegia

Nota: si ipotizza che i dati non rilevati (dati non riportati o cancellati nella documentazione esaminata) abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

